

## Segreteria del Presidente

---



**Da:** Antonio Buccaro [antonio.buccaro@giustizia.it]  
**Inviato:** giovedì 22 novembre 2018 20:10  
**A:** Tribunale FOGGIA Segreteria Presidente  
**Oggetto:** ESTRATTO VERBALE RIUNIONE ENDOSEZIONALE PRIMA SEZIONE CIVILE DEL 30.12.2018  
**Allegati:** Verbale di riunione endosezionale del 30.10.2018.ESTRATTO.pdf  
**Priorità:** Alta

Trasmetto il provvedimento allegato per l'inoltro al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.

Foggia, 22.11.2018

Il Presidente della Prima Sezione Civile

Dott. Antonio Buccaro



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

ESTRATTO DEL VERBALE DI RIUNIONE ENDOSEZIONALE  
DEL 30.10.2018

- 1) Primo punto all'ordine del giorno: "Assegno di divorzio alla luce dei recenti e contrastanti pronunciamenti delle SS. UU. Civili nn. 11504/2017 e 18287/2018. Indirizzo della Sezione".

Premesso che la sezione unanimemente decide di aderire all'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, si dà atto che la stessa comporta il superamento tanto dell'orientamento del '90 che parametrava l'assegno di divorzio al "tenore di vita", quanto di quello del 2017 (Cass. 11504/2017) che faceva riferimento ad un criterio di "autosufficienza", quantificato (ispirandosi alla giurisprudenza milanese) ad un importo di € 1.000,00 al mese, idoneo a garantire una vita dignitosa e, comunque, parametrato alla soglia di povertà di cui alla legge sul gratuito patrocinio.

Le SU, infatti, affiancano alla natura assistenziale, la funzione perequativo/compensativa dell'assegno di divorzio, assistendosi ad un progressivo abbandono di automatismi e parametri astratti: l'adeguatezza/inadeguatezza dell'assegno divorzile secondo i giudici di Palazzo Spada va contestualizzata e calata nella realtà dell'unione coniugale, dovendosi avere riguardo all'età, allo stato di salute dell'avente diritto, nonché alla durata del matrimonio.

La pronuncia delle Sezioni Unite costituisce anche un definitivo superamento dell'impostazione che parametrava la misura dell'assegno di divorzio anche in funzione del grado di colpa dei coniugi.

Il profilo risarcitorio, infatti, secondo le SU è recessivo. Ed in effetti, non c'è dubbio che nel nostro ordinamento il divorzio non sia un rimedio alla colpa.

Ritiene inoltre la Sezione che ove vi sia stata separazione con addebito, ai fini della previsione dell'assegno divorzile, debba tenersi conto della sola funzione assistenziale e non anche quella perequativa/compensativa, che non sarebbe configurabile in considerazione della imputabilità della causa della separazione in caso di addebito.

Pertanto, nell'ipotesi in cui non vi sia stato di bisogno, la decisione sull'addebito non si ritiene superabile.

La Sezione ritiene inoltre allegazioni necessarie quelle relative a: 1) sperequazione reddituale; 2) condizioni del richiedente l'assegno per età, salute, durata del matrimonio 3) nesso eziologico tra le scelte endofamiliari e condizioni del richiedente al momento del riconoscimento dell'assegno, quest'ultimo dovendo dimostrare di aver fatto scelte all'interno della famiglia che hanno compromesso le sue possibilità di carriera in termini di chance.

- 2) Secondo punto all'ordine del giorno. Cumulo di domande; domanda di provvedimenti in tema di figli naturali nati fuori del matrimonio con procedimento ex art. 316 bis c.p.c. e domanda di condanna al pagamento delle somme arretrate dovute a titolo di mantenimento.

I giudici della sezione decidono che in caso di domanda tesa ad ottenere provvedimenti in merito all'affidamento e al mantenimento dei figli naturali e, in via di cumulo, la condanna dell'ex convivente al rimborso delle spese dalla stessa sostenute per il mantenimento dei minori a partire dalla fine della convivenza, debba ritenersi l'inammissibilità della seconda delle domande, dal momento che la domanda di condanna del resistente al rimborso delle spese di mantenimento già sostenute richiede adeguata prova dell'*an* e del *quantum* delle spese stesse da parte di chi allegghi di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso.

Non è, quindi, possibile chiederne il rimborso «semplicemente applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro» né valutando il contributo che avrebbe dovuto essere prestato *pro tempore* dal genitore inadempiente, in conformità alla giurisprudenza in materia.

Trattandosi di azione di regresso deve, poi, essere introdotta nell'ambito di un procedimento ordinario non potendo essere decisa nelle forme del rito camerale. (Trib. Roma decreto 21.04.2017; Cass. 14/11/2010, n. 22506).

- 3) Terzo punto all'ordine del giorno. "Fondo patrimoniale: alienazione di beni in presenza di figli minori. Provvedimento autorizzatorio del Tribunale anche in presenza di un atto costitutivo del fondo che lo escluda espressamente".

I giudici della sezione ritengono di dover aderire all'orientamento espresso dalla Cassazione con sentenza 17811/2014 secondo cui il fondo patrimoniale rappresenta un insieme di beni destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Perché questa finalità possa essere realizzata e mantenuta nel tempo si rende necessario un particolare regime.

Quanto agli atti di disposizione dei beni ivi conferiti, l'art. 169 c.c. deve essere interpretato nel senso che, di regola (salvo diversa pattuizione), gli stessi non si possano alienare, dare in pegno o comunque vincolare se non con il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, ferma restando la necessità dell'autorizzazione del giudice.

L'autorizzazione presuppone un accertamento circa la necessità o l'utilità evidente dell'atto.

- 4) Quarto punto all'ordine del giorno "Domanda per provvisionale proposta a seguito di incidente stradale. Eventuale ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di diniego. Applicabilità del rito cautelare".

I giudici della sezione concludono nel senso dell'inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza che statuisce sulla richiesta di provvisionale, in quanto non avente natura cautelare.

Foggia, 30.10.2018

  
Il Presidente della Prima Sezione Civile  
Dott. Antonio Buccaro